

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1294

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ
(ROCCELLA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

Disposizioni per il contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica

Presentato il 12 luglio 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica è da tempo, nel nostro Paese, all'attenzione del legislatore, il quale ha costruito un buon impianto normativo, lavorando con continuità, pur nel succedersi delle diverse compagini governative. Nonostante ciò, le cifre di questo fenomeno continuano ad essere drammaticamente significative, a partire dall'elevato numero di femminicidi che si registra: queste cifre ci dicono che le misure già esistenti non sono ancora adeguate a combatterlo.

Il quadro legislativo vigente, pur robusto e articolato, ha mostrato, particolarmente in alcuni ambiti della sua applicazione, alcune evidenti criticità che ne hanno indebolito l'efficacia.

Rimuovere tali criticità è l'obiettivo del presente disegno di legge, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, con il quale si apportano modifiche alla legislazione vigente e, segnatamente, al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio

2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura.

L'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta « Convenzione di Istanbul », nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. *Talpis contro Italia*, 2 marzo 2017; *Landi c. Italia*, 7 aprile 2022, *De Giorgi c. Italia* 16 giugno 2022, *M.S. c. Italia*, 7 luglio 2022), che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Nella stessa prospettiva si collocano i recenti orientamenti della Procura generale della Corte di cassazione in materia di violenza di genere adottati il 3 maggio 2023, che individuano le principali criticità normative e contestualmente formulano indirizzi di intervento alla luce dell'avvertita necessità di tracciare un bilancio sulle prospettive future in modo da fornire una risposta istituzionale ai reati in materia.

In tale contesto, l'iniziativa legislativa vuole rappresentare una risposta del Governo alle esigenze più urgenti manifestate su tale odioso fenomeno, rimettendo la discussione dello stesso alla dialettica parlamentare nell'ottica della massima condivisione delle misure da intraprendere.

Nello specifico, l'intervento consta di 15 articoli e prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1 (*Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime*) è diretto ad estendere l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica, cosiddetti « reati spia », rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto « ciclo della violenza » e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti.

Per tutte le tipologie di reati ivi previsti, vengono coordinati gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi.

In particolare:

al comma 1, lettera *a*), si amplia il novero dei reati per i quali è comminabile la misura dell'ammonimento, ricomprendendovi, oltre ai casi di cui agli articoli 581 (Percosse) e 582 (Lesione personale) del codice penale, consumati o tentati, quelli di cui agli articoli 610 (Violenza privata), 612,

secondo comma (Minaccia grave), 612-*bis* (Atti persecutori), 612-*ter* (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 614 (Violazione di domicilio) e 635 (Danneggiamento) del medesimo codice, consumati o tentati.

Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile a uno dei predetti reati-spia, consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, potrà dunque procedere, assunte sommarie informazioni, all'ammonimento dell'autore del fatto.

La disposizione estende, al secondo periodo, la definizione di violenza domestica (attualmente, individuata in « uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima »), comprendendovi anche la commissione di tali atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo a integrare il requisito della violenza domestica;

per quanto riguarda il comma 1, lettera *b*), lo stesso incide sul comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, ampliando, analogamente, il novero dei reati per i quali le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti sopra considerati sono tenuti a dare alle stesse vittime l'informazione sulle misure a loro tutela, in particolare quelle relative alla presenza di centri antiviolenza presenti nel territorio, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta;

al comma 1, lettera *c*), si prevede inoltre l'inserimento, sempre all'articolo 3

del decreto-legge n. 93 del 2013, di ulteriori tre commi. In particolare:

il nuovo comma 5-ter prevede che i provvedimenti di ammonimento emessi dal questore possano essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti;

il nuovo comma 5-quater prevede l'aggravamento di pena nel caso in cui i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica siano commessi da soggetto già ammonito, con l'importante precisazione, utile a dissipare alcuni dubbi interpretativi, che tale condizione opera anche se la persona offesa dal nuovo fatto di reato sia diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato l'ammonimento previsto dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013;

il nuovo comma 5-quinquies prevede la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento e che sono generalmente soggetti a querela di parte, come ampliati dal presente intervento, nel caso siano stati commessi da soggetto già ammonito (anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal medesimo articolo 3);

il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede poi modifiche agli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. In particolare:

alla lettera a), viene modificato l'articolo 8, recante l'ammonimento per atti persecutori (*stalking*), punito ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, operante su segnalazione della persona offesa e fino a quando non è proposta querela:

con il numero 1) si estende l'ambito applicativo della misura monitoria in parola ai reati di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale) e di diffusione

illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter);

con il numero 2) viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 8, prevedendo l'aggravamento della pena, ora previsto per il delitto di cui all'articolo 612-bis (atti persecutori), anche per i reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), quando commessi da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato un ammonimento ai sensi del citato articolo 8;

con il numero 3) si prevede la procedibilità d'ufficio quando il soggetto è ammonito, non solo per il delitto di cui all'articolo 612-bis ma anche per quelli di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dallo stesso articolo 8;

alla lettera b) viene modificato l'articolo 11 del decreto-legge n. 11 del 2009, allo scopo di ampliare il novero dei reati per i quali le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti ivi considerati, con l'aggiunta anche del tentato omicidio (articoli 575 e 56), della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies) e della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter), sono tenuti a dare alle stesse vittime l'informazione sulle misure a loro tutela, in particolare quelle relative alla presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta.

L'articolo 2 (*Potenziamento delle misure di prevenzione*) apporta alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo le

misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica.

Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette a evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, da cui la denominazione di misure *ante delictum* o *praeter delictum*. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale. La sorveglianza speciale costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 6 del citato codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, tale misura può essere applicata alle persone indicate all'articolo 4 del predetto codice, quando siano pericolose per la pubblica sicurezza.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modificando il comma 1, lettera *i-ter*), dell'articolo 4 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali, attualmente prevista per i soggetti indiziati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (*stalking*), di cui, rispettivamente, agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, anche ai soggetti indiziati dei delitti, consumati o tentati, di omicidio, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di violenza sessuale e di lesione personale grave o gravissima alla ricorrenza delle seguenti fattispecie aggravanti:

1) se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affet-

tiva (articolo 577, primo comma, numero 1, del codice penale);

2) se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma, del codice penale).

Il comma 1, lettera *b*), invece, introduce il nuovo comma 3-*ter* nell'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Con questa modifica si prevede che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice antimafia, come modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, sia disposta con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (braccialetto elettronico e altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa, concreta fattibilità tecnica, come si illustrerà in seguito). Qualora il destinatario della misura neghi il consenso all'adozione delle citate modalità di controllo elettronico, la norma in commento stabilisce che la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a due anni (attualmente, il minimo è di 1 anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), e che il tribunale debba prescrivere all'interessato di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale ultima previsione si applica anche nell'ipotesi di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo previsti dall'articolo 275-*bis* del codice penale.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 5, espressamente dedicato alla sorveglianza speciale dei soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*).

Per queste ipotesi, si prevede che il tribunale debba imporre (attualmente, si tratta di una prescrizione facoltativa) il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone (ciò in analogia con quanto previsto per le misure coercitive penali di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter*, del codice di procedura penale). Tuttavia, quando la frequentazione dei predetti luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze del sorvegliato speciale per violenza contro le donne o domestica, il tribunale può prescrivere le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni, sempre avendo di mira la superiore esigenza di protezione delle persone offese o poste in pericolo.

Il comma 1, lettera *d*), introduce nell'articolo 9 del medesimo codice antimafia una nuova ipotesi di procedura d'urgenza, prevedendo che, se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettronico anzidette, la disposizione stabilisce che il medesimo presidente del tribunale imponga all'interessato, in via provvisoria, l'obbligo di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza

nei giorni e orari indicati fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Anche in questa procedura d'urgenza è prevista una clausola di flessibilità (la stessa inserita nel nuovo comma 5 dell'articolo 8, testé illustrato), secondo cui quando la frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalle persone cui occorre prestare protezione sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze del destinatario della misura provvisoria, il presidente del tribunale possa prescrivere apposite modalità e imporre ulteriori limitazioni, idonee a garantire la tutela della persona cui occorre prestare protezione.

Il comma 1, lettera *e*), in conseguenza della nuova procedura d'urgenza introdotta dalla lettera *d*) aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 75-*bis*, in materia di violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza.

Per effetto di tale innesto, il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure provvisorie adottate dal presidente del tribunale nei sopra ricordati casi di cui al comma 2 dell'articolo 9, come modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni, ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (in simmetria con quanto previsto dall'articolo 75, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno).

L'articolo 3 (*Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) interviene sull'articolo 132-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale », al fine di assicurare una trattazione spedita dei processi, in particolare modificando il comma 1, lettera *a-bis*), nel senso di ampliare le fattispecie delittuose per le quali è assicurata priorità nella trattazione dei processi. Le fattispecie punite dal codice penale aggiunte all'articolo 132-*bis* in quanto rappresentano reati-spia rispetto a situazioni di pericolo per l'inte-

grità psico-fisica delle persone nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate) sono: costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-*bis*), maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*), violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-*bis*), violenza sessuale (articolo 609-*bis*), atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater*), corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies*), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*), atti persecutori (articolo 612-*bis*), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*), stato di incapacità procurato mediante violenza (articolo 613) nell'ipotesi aggravata di cui al terzo comma, ossia se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato o se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto, lesione personale (articolo 582) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2., 5. e 5.1, e 577, primo comma, numero 1., e secondo comma, ovvero nei casi in cui ricorrano le seguenti aggravanti:

l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 (circostanze aggravanti comuni) del codice penale o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-*quinquies* (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600-*bis* (Prostituzione minorile), 600-*ter* (Pornografia minorile), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo) del medesimo codice;

l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della persona offesa;

l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

L'articolo 4 (*Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare*) introduce una previsione volta ad accelerare la trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare, richiamando esplicitamente le fattispecie delittuose di cui all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 3 del presente disegno di legge.

Nel dettaglio, al comma 1, si prevede che in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), del citato articolo 132-*bis* sia assicurata priorità anche alla richiesta e alla decisione relativa alla misura cautelare personale.

Al comma 2 è prevista l'adozione, da parte dei dirigenti degli uffici, dei necessari provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare una rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria, ai sensi del citato articolo 132-*bis*.

L'articolo 5 (*Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica*) interviene sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che concerne la facoltà, per il procuratore della Repubblica, di delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero a uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di proce-

dimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

In particolare, l'articolo 5 intende rafforzare il contenuto della citata disposizione, prevedendo che, in relazione alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, in caso di delega, l'individuazione specifica di uno o più procuratori aggiunti ovvero di uno o più magistrati avvenga sempre.

L'articolo 6 (*Termini per la valutazione delle esigenze cautelari*) mira, attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale del nuovo articolo 362-*bis*, recante misure urgenti di protezione della persona offesa, ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del giudice.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 362-*bis* prevede che, in relazione a determinate fattispecie delittuose, rientranti nell'ambito della violenza domestica e della violenza contro le donne, il pubblico ministero, effettuati i necessari atti di indagine, valuti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari senza ritardo e, comunque, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale.

Nel dettaglio, le fattispecie delittuose punite dal codice penale che sono prese in considerazione dall'articolo 6 sono l'omicidio tentato (articoli 575 e 56) e i delitti, consumati o tentati, di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-*bis*), maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572), lesione personale (articolo 582) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis*), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*), violenza sessuale (articolo 609-*bis*), atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater*), corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies*), vio-

lenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*), violenza privata (articolo 610), minaccia grave (articolo 612, secondo comma), atti persecutori (articolo 612-*bis*), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*), stato di incapacità procurato mediante violenza (articolo 613) nell'ipotesi aggravata di cui al terzo comma (se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato o se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto), qualora commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona legata, attualmente o precedentemente, da relazione affettiva o dai prossimi congiunti.

Al comma 2 del nuovo articolo 362-*bis* si precisa che, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, prosegue, in ogni caso, nelle indagini preliminari.

Al comma 3 del nuovo articolo 362-*bis* viene introdotto il termine di trenta giorni per la decisione, da parte del giudice, relativamente alla richiesta di adozione delle misure cautelari formulata dal pubblico ministero ai sensi del comma 1. Tale termine decorre dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 7 (*Rilevazione dei termini*) introduce il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 127 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Si prevede, in particolare, l'acquisizione, con cadenza trimestrale, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, dei dati delle procure della Repubblica del distretto relativi al rispetto dei termini concernenti i procedimenti di cui al nuovo articolo 362-*bis*, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge, nonché la trasmissione di una relazione almeno semestrale al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'articolo 8 (*Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*) estende la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-*bis* del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla

casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. L'intervento in esame si basa sulla circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 8 in esame introduce un ulteriore comma all'articolo 387-bis del codice penale, che punisce il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 4 della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cosiddetto « codice rosso », ha introdotto, all'articolo 387-bis del codice penale, il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del pubblico ministero. Il delitto, che dunque può essere consumato con condotte tra loro alternative, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per lo stesso delitto, l'articolo 380, comma 2, lettera *l-ter*), del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

Si fa presente al riguardo che l'introduzione di questa fattispecie incriminatrice ottempera a un obbligo sovranazionale derivante dall'articolo 53 della Convenzione di Istanbul.

Il nuovo comma aggiunto all'articolo 387-bis del codice penale estende la disci-

plina ivi contemplata alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-ter del codice civile (Contenuto degli ordini di protezione), primo comma, emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente (articolo 342-bis del codice civile « Ordini di protezione contro gli abusi familiari »).

Il comma 1, lettera *b*), conseguentemente alla modifica apportata all'articolo 387-bis del codice penale, interviene sul secondo comma dell'articolo 388 del medesimo codice (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), sopprimendo la parte in cui prevede che la violazione degli ordini di protezione civilistici sia sanzionata con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Con l'articolo 9 (*Arresto in flagranza differita*) si introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di prevedere che, nei casi di cui agli articoli 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale, si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

Si evidenzia che le sopra citate ipotesi di reato, per le quali verrebbe consentito l'arresto in flagranza differita, costituiscono alcune delle fattispecie più comuni e reiterate in tema di violenza contro le donne e domestica, ragion per cui la modifica varrebbe ad ampliare la gamma di comportamenti criminali suscettibili di tempestivo intervento repressivo, con finalità però soprattutto preventive di condotte più gravi e talvolta letali, della polizia giudiziaria.

Si sottolinea, in questa prospettiva specialmente preventiva, che dall'esecuzione dell'arresto in flagranza differita discende, in tempi stringenti (massimo 96 ore) tassativamente fissati a livello costituzionale e processuale (ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione e degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale), il procedimento di convalida innanzi all'autorità giudiziaria, nel cui ambito potrebbero essere applicate misure coercitive e prescritte particolari modalità di controllo dell'osservanza delle stesse (qui il riferimento è anche ai braccialetti elettronici e agli altri strumenti tecnici concretamente adoperabili).

Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita risulterebbe consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-*bis* del codice penale dall'articolo 8 del presente disegno di legge, anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile.

L'articolo 382 del codice di procedura penale descrive lo stato di flagranza in chi viene colto nell'atto di commettere il reato (il cosiddetto effetto sorpresa), mentre attribuisce lo stato di quasi flagranza in chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima. Ai fini dell'arresto vi è equivalenza normativa tra flagranza e quasi flagranza.

La flagranza « differita » è un istituto giuridico, di creazione legislativa, introdotto originariamente in via transitoria nell'ambito della disciplina per il contrasto del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive dall'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, dall'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Successivamente, l'articolo 15 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha stabilizzato nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita, prevedendolo per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto e per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Rispetto alla formulazione tipizzata per le manifestazioni sportive e pubbliche, nell'articolo 9 in commento si rende necessario prevedere, alla luce del progresso tecnologico, delle effettive modalità comunicative e informative invalse nei rapporti interpersonali e delle peculiarità, con particolare riguardo al *locus commissi delicti*, delle fattispecie incriminatrici previste, che la documentazione comprovante in modo inequivoco il fatto di reato e il suo autore possa essere ottenuta, oltre che da immagini e video, anche da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel rispetto della normativa unionale e nazionale sul trattamento dei dati personali (il riferimento, in generale, è al regolamento (UE) n. 679/2016 e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre per quanto attiene, più in particolare, alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento

e al perseguimento dei reati, viene in rilievo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018).

Con la modifica proposta, oltre ai video e alle immagini, sarà quindi possibile acquisire anche altri tipi di documentazione, ovvero altri elementi utili estrapolati, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, da applicazioni informatiche o telematiche (si pensi, ad esempio, alle *chat* o alla condivisione di una posizione spaziale, spontaneamente offerte dalla persona offesa), che possono rivelarsi decisivi o comunque corroborativi, per i reati individuati dall'articolo, per far emergere in modo inequivoco il fatto e il suo autore, così da integrare i presupposti richiesti per la « flagranza differita » e consentire l'arresto entro e non oltre le successive quarantotto ore.

L'articolo 10 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico*) interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico.

In particolare, il comma 1:

alla lettera *a*), sostituisce, nel comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, le parole: « quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria », con le seguenti: « previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria ».

La locuzione oggetto di novella vale a stabilire che il giudice, prima di prescrivere le procedure di controllo dell'osservanza degli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici, cioè con i predetti braccialetti, o altri strumenti tecnici, debba accertarne la materiale disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

La nuova formulazione, riferendosi al concetto di « fattibilità tecnica » in luogo della « disponibilità », appare più completa e funzionale della precedente, in quanto collega la modalità di controllo alla concreta attivabilità ed effettiva funzionalità, negli specifici casi e contesti applicativi, dei braccialetti elettronici.

Difatti, l'attivabilità e la funzionalità di tali dispositivi dipende, in ragione dell'attuale livello delle pertinenti cognizioni e applicazioni scientifiche, da diversi fattori

tecnici e operativi, anche di natura estrinseca, cioè indipendenti dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria.

A questo proposito, si evidenzia che le fasi della procedura di attivazione di ciascun braccialetto sono meticolosamente scandite nel contratto per l'affidamento dei servizi di monitoraggio elettronico e tale particolareggiato sequenziamento postula necessariamente un controllo effettuato a monte, per il tramite sia dell'operatore economico che degli altri soggetti responsabili dell'esecuzione del contratto, delle caratteristiche ambientali, della copertura radiomobile, della qualità della connessione e dei tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, attivazione e gestione del predetto strumento elettronico;

alla lettera *b*), amplia la portata dell'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale in materia di provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni impartite, prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere, non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di cui agli articoli 282-*bis* (Allontanamento dalla casa familiare) o 283-*ter* (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) del medesimo codice;

alla lettera *c*), apporta modifiche alla disciplina di cui all'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale in materia di allontanamento dalla casa familiare.

Nello specifico, modificando il comma 6 dell'articolo 282-*bis*:

si ampliano le fattispecie delittuose per le quali, qualora commesse in danno dei prossimi congiunti o del convivente, è consentita l'applicazione della misura dell'allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure coercitive. In particolare, con i nu-

meri 1) e 2) sono aggiunti, rispettivamente, i delitti di tentato omicidio e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;

si prevede, in relazione alle fattispecie delittuose di cui al predetto comma 6, l'applicazione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* (ossia, il braccialetto elettronico), salvo che il giudice le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, nonché la prescrizione, in analogia con quanto previsto con la modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 282-*ter*, di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Inoltre, si prevede che, con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura cautelare più grave, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni;

alla lettera *d*), apporta analoghe modifiche alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale.

Il citato articolo 282-*ter* rimette al giudice la determinazione della distanza che l'imputato deve mantenere da determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai prossimi congiunti o da persone con queste conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero la determinazione della distanza che l'imputato deve mantenere da tali persone.

Si novellano, rispettivamente, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, quantificando in cinquecento metri la distanza minima che il giudice deve comunque garantire, nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento, quantificando la distanza che l'imputato deve mantenere.

Si prevede, inoltre, nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, che il giudice disponga di *default* l'applicazione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*, ossia, il braccialetto elettronico. Inoltre, si prevede che il giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, disponga l'applicazione, anche congiunta, di una misura cautelare più grave, qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico.

L'articolo 11 (*Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*) interviene in materia di misure cautelari coercitive, apportando modifiche all'articolo 275, comma 2-*bis* (Criteri di scelta delle misure), all'articolo 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e all'articolo 391, comma 5 (Udienza di convalida) del codice di procedura penale.

Attualmente, il comma 2-*bis* dell'articolo 275 prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tali condizioni non si applicano nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (articolo 423-*bis* del codice penale), maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*) nonché per i gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale.

L'articolo 11 del disegno di legge, al comma 1, lettera *a*), estende tale previsione derogatoria anche ai procedimenti per il delitto di lesioni personali, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo

comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Attualmente, l'articolo 280 del codice di procedura penale individua i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, la cui sussistenza è condizione per l'irrogazione della misura e per il suo mantenimento, dovendo la stessa essere revocata nel caso in cui tali presupposti vengano meno, ovvero modificata o sostituita nel caso in cui essi mutino aggravandosi o affievolendosi.

La prima delle condizioni per l'applicazione di una misura coercitiva, diversa dalla custodia cautelare in carcere, è che si tratti di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (comma 1); per la custodia cautelare in carcere, la soglia di pena editale è l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (comma 2), anche se in ipotesi di conversione dell'arresto facoltativo in misura coercitiva custodiale ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, si computa la soglia più bassa prevista per l'arresto in flagranza. Tale previsione non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (comma 3).

L'articolo 11, al comma 1, lettera *b*), prevede poi che le predette soglie edittali non trovino applicazione nei procedimenti per il delitto di lesione personale, qualora ricorrano le ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Il comma 1, lettera *c*), reca un intervento di modifica dell'articolo 391, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale.

Con riferimento all'applicabilità di misure cautelari coercitive, l'articolo 391, comma 5, secondo periodo, ultima parte, del codice di procedura penale, oggi consente di derogare ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 del codice di procedura penale, solo se l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, del codice

di procedura penale sull'arresto facoltativo in flagranza o per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dalla flagranza, dunque, non per i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, a norma dell'articolo 380 del codice di procedura penale sull'arresto obbligatorio in flagranza.

Con la modifica in esame, si prevede che le deroghe disposte dall'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale operino anche per il delitto di cui all'articolo 387-bis del codice penale, relativo alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Tale delitto è fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'articolo 380, comma 2, lettera *l-ter*), del codice di procedura penale. Tuttavia, in considerazione del limite edittale (il reato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni), attualmente non è possibile procedere, eseguito l'arresto, all'applicazione di alcuna misura cautelare, con la conseguenza che all'arresto dovrà conseguire l'immediata liberazione dell'arrestato, ove non intervenuto tempestivamente un provvedimento di aggravamento della misura cautelare da parte del giudice, in seguito a richiesta del pubblico ministero.

L'articolo 12 (*Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione*) estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato, fornendo un chiarimento operativo valido per qualsiasi fase, grado e stato del processo e raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale, tra cui il comma 1-bis dell'articolo 659, che è, pertanto, abrogato.

Più nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 90-ter, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione, introdotto dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante attua-

zione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Il citato decreto legislativo ha dettato nuove norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, apportando alcune modifiche al titolo VI del libro I del codice di rito, dedicato alla persona offesa dal reato, fra le quali l'introduzione dell'articolo 90-ter. Tale articolo, ai fini di una effettiva e permanente protezione della vittima, prevede che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona a quest'ultima debba essere immediatamente comunicata, se ne ha fatto richiesta, l'evasione e la scarcerazione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ovvero della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

Al riguardo si osserva inoltre che l'articolo 15 della legge 19 luglio 2019, n. 69, successivamente modificato dall'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, che ha compreso anche il delitto di omicidio volontario nella forma consumata e tentata, ha introdotto l'obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nei casi in cui si proceda per i reati di violenza contro le donne e domestica; accanto a tali ipotesi, poi, con la legge n. 69 del 2019 si è previsto che l'obbligo di comunicazione operi anche con riferimento al delitto di omicidio, di cui all'articolo 575. L'obbligo di comunicazione è dovuto anche se il delitto è realizzato nella forma tentata.

Trattasi di un obbligo di comunicazione, la cui sussistenza non è condizionata da una richiesta della persona offesa. Tale obbligo non sussiste – diversamente da quanto previsto nell'articolo 299, comma 2-bis, del codice di procedura penale (Revoca e sostituzione delle misure), – in caso di sostituzione della precedente misura cautelare, ovvero in caso di provvedimenti che non necessariamente si traducono nelle scarcerazioni indicate dalla disposizione in commento.

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge si interviene in questo ambito, al fine di potenziare la circolarità informativa e la multi-attorialità nel delicato campo della violenza domestica e contro le donne, e si innesta nell'articolo 299 del codice di procedura penale un'ipotesi di comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorità giudiziaria, al questore in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione *in melius* di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

In particolare, si prevede che per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 (Custodia cautelare in carcere) e 286 (Custodia cautelare in luogo di cura), del codice di procedura penale, nonché la loro sostituzione con misura meno grave, siano comunicati al questore a cura della cancelleria, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

L'articolo 12 del disegno di legge, infine, al comma 1, lettera c), in conseguenza dell'intervento effettuato dalla lettera a) abroga il comma 1-bis dell'articolo 659 del codice di procedura penale sull'esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza (comma 1, lettera c)).

L'articolo 13 (*Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena*) apporta talune modifiche all'articolo 165 del codice penale. Tale disposizione indica gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena. Tale istituto costituisce una causa estintiva del reato che determina una sospensione integrale, anche se provvisoria, dell'esecuzione della pena. Nel caso in cui non vi sia l'adempimento degli obblighi imposti dal giudice o nei casi di reiterazione dell'attività criminale, la concessione è revocata. Va da sé che il beneficio della sospensione condizionale della pena richiede, come presupposto essenziale e necessario, che la pena debba essere ancora, in tutto o in parte, da espiare, dovendosi considerare, in caso contrario, come illegittima.

Nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, indicati al comma 5 del citato articolo 165, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La modifica di cui alla lettera *a*) integra tale disposizione, stabilendo che non è sufficiente la mera partecipazione a specifici corsi, ma è necessario anche il superamento degli stessi con esito favorevole, accertato dal giudice.

Con la modifica di cui alla lettera *b*) si integra il quinto comma dell'articolo 165, prevedendo che il giudice, ai fini appena detti, sia chiamato ad avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), istituzionalmente deputati ad effettuare il trattamento socioeducativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva.

Come è dato evincere dall'articolo 72 dell'Ordinamento giudiziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), tra i compiti dell'UEPE sono espressamente elencati quelli concernenti le proposte all'autorità giudiziaria relative al programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di

essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare (articolo 72, comma 2, lettera *c*)) e il controllo/accertamento/monitoraggio, riferendone gli esiti all'autorità giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca sull'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative (articolo 72, comma 2, lettera *d*)).

Con il comma 2 viene, al contempo, modificato l'articolo 18-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice penale, in modo da prevedere che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e, nel caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi imposti, ne dia immediata comunicazione al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, il quale attiverà conseguentemente il procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale. Viene altresì previsto, per garantire la tempestiva informazione in ordine ad eventuali inadempimenti, che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero.

L'articolo 14 (*Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto*) introduce l'articolo 13-*bis* della legge 7 luglio 2016, n. 122, al fine di prevedere una provvisoriale a titolo di ristoro « anticipato » in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno.

Viene così superato l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna, attualmente previsto quale elemento imprescindibile per il riconoscimento e la conseguente elargizione dell'indennizzo, anticipando il momento della richiesta alla fase delle indagini preliminari, sulla base degli atti del procedimento penale previo parere del pubblico ministero competente.

Il nuovo articolo 13-*bis* della legge n. 122 del 2016, al comma 1, individua i soggetti legittimati alla richiesta della provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, qualora in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge versino in stato di bisogno.

Si precisa, inoltre, che la provvisionale può esser corrisposta a condizione che:

la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo;

che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11.

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, tali condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-*bis* (comma 2 dell'articolo 13-*bis*).

Il procedimento prende avvio con l'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016, da presentare al prefetto della provincia nella quale gli aventi diritto risiedono o nella quale è stato commesso il reato e deve

essere corredata, a pena di inammissibilità, di:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui al comma 2 della presente disposizione;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile (il coniuge, i figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle).

Il comma 4 descrive lo svolgimento dell'*iter* presso la prefettura competente a ricevere l'istanza. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, verifica la sussistenza dei requisiti avvalendosi anche degli organi di polizia e invia gli esiti dell'istruttoria al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Al comma 5 si dispone che, all'esito dell'istruttoria, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti concluda l'intera procedura entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza e provveda all'assegnazione della provvisionale in misura massima non superiore a un terzo dell'importo determinato con le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2019, recante determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Il comma 6 prevede, infine, la ripetizione delle somme ove siano venuti meno i requisiti di legge, successivamente all'erogazione della provvisionale.

La disposizione è in correlazione con la previsione del comma 1, che prevede che la provvisoria possa essere erogata a seguito di una sentenza penale di primo grado, in tal modo anticipando il pagamento definitivo, che avverrà, in misura completa, solo dopo la definitività del giudizio penale e a seguito dell'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva nei confronti degli autori del reato.

Nella legge n. 122 del 2016, l'esperimento della procedura esecutiva non è requisito necessario esclusivamente per gli omicidi in ambito domestico, mentre ne è prevista l'obbligatorietà per gli altri reati, quali le lesioni e la violenza sessuale. La medesima legge prevede, inoltre, che l'erogazione dell'indennizzo avvenga solo ove la vittima non abbia percepito somme, correlate al reato, di importo pari o superiore

all'indennizzo stesso, con l'erogazione della sola differenza tra totale e percepito, in caso di somme inferiori.

La previsione della decadenza dal beneficio erogato si rende necessaria per assicurare la salvaguardia delle risorse pubbliche a cadenze predeterminate, tenuto conto che l'esperimento della procedura esecutiva è atto tra privati che potrebbe anche esaurirsi con accordi transattivi o con risarcimenti parziali del danno.

L'articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, avendo il provvedimento natura meramente ordinamentale. La disposizione precisa che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente disegno di legge, per quanto di competenza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

PROVVEDIMENTO: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Il disegno di legge consta di 15 articoli. Precisamente:

-l'articolo 1 (*Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime*) estende l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cd. "reati spia") rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cd. "ciclo della violenza" e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti. Per tutte le tipologie di reati ivi previsti, vengono coordinati gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi. Apporta altresì modifiche agli artt. 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, sempre nell'obiettivo di estendere le fattispecie per le quali è possibile disporre l'ammonimento su istanza della persona offesa.

La modifica introdotta ha natura precettiva e ordinamentale. La valenza della predetta disposizione, tuttavia, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di efficientamento della relativa procedura: infatti, si ritiene che l'assunzione precoce delle informazioni fornite alle vittime possa rappresentare una pronta ed efficace risposta a far fronte al fenomeno ai fini della presentazione delle istanze di ammonimento e dell'adozione di misure idonee a prevenire ulteriori condotte lesive della integrità fisica e psichica delle persone. Si assicura, inoltre, che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti istituzionali del Ministero dell'Interno e della giustizia che sono fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

-l'articolo 2 (*Potenziamento delle misure di prevenzione*) apporta alcune modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (c.d. codice antimafia), estendendo le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti indiziati dei delitti che ricorrono nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. Quanto alle modalità di applicazione del braccialetto elettronico, si rinvia a quanto detto *infra sub* articolo 10.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo gli adempimenti essere espletati attraverso l'adozione di opportune misure organizzative e forme di collaborazione già esistenti presso gli uffici di polizia giudiziaria e delle Forze dell'ordine interessati.

Quanto alle modalità di applicazione del braccialetto elettronico, nonché per i profili finanziari si rinvia a quanto detto *infra sub* articolo 10.

-l'articolo 3 (*Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) integra ulteriormente le fattispecie delittuose previste dall'articolo 132-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) aggiungendo i delitti di cui agli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, 583-*quinquies*, e da 609-*bis* a 609-*octies*,



612-ter e 613, terzo comma, del codice penale che riguardano condotte che nella maggior parte dei casi vedono la donna come persona offesa e rappresentano reati spia di maggior disvalore.

Stante la natura ordinamentale e procedurale, la presente disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è tesa ad assicurare la priorità della trattazione dei processi di cui agli articoli sopra indicati, realizzando forme di accelerazione processuali che garantiscono una maggiore tutela delle vittime e una garanzia a livello di sicurezza sociale.

-l'articolo 4 (*Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare*) prevede che nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, venga assicurata la priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa e che i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità a carico della finanza pubblica, atteso che vengono adottate misure organizzative idonee ad assicurare la priorità della trattazione degli affari per la celere adozione delle misure cautelari.

-l'articolo 5 (*Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica*) rafforza il contenuto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, descrivendo una ipotesi di individuazione di uno o più procuratori aggiunti o di uno o più magistrati addetti alla cura dello specifico settore degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, da parte del Procuratore della Repubblica, per il caso in cui lo stesso intenda delegare gli affari in questione.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è diretta all'organizzazione del lavoro di un pool di magistrati esperti nel settore degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica che assicura una migliore e rapida distribuzione del lavoro con forme di preparazione specialistica sul tema indicato.

-l'articolo 6 (*Termini per la valutazione delle esigenze cautelari*) introduce per alcune fattispecie delittuose che il pubblico ministero valuti senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e la previsione di un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari.

La disposizione ha carattere procedurale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

l'articolo 7 (*Rilevazione dei termini*) introduce la previsione al nuovo comma all'articolo 127 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dell'acquisizione ogni tre mesi da parte del procuratore generale presso la corte di appello dei dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e l'invio al procuratore generale presso la Corte di cassazione di una relazione almeno semestrale.

La norma ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tesa a realizzare forme di monitoraggio dei procedimenti e delle misure adottate nella materia della violenza contro le donne e domestica al fine di apportare in maniera tempestiva eventuali adeguamenti e correzioni sia a livello normativo che a livello organizzativo degli uffici.

- l'articolo 8 (*Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*) estende la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi



frequentati dalla persona offesa) anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo una tutela rafforzata anche con ordini di protezione emessi in sede civile qualora si ravvisi un comportamento anomalo che possa compromettere la sicurezza delle persone interessate. Gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero dell'Interno e della giustizia.

-l'articolo 9 (*Arresto in flagranza differita*) introduce la previsione che nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis c.p., sia considerato comunque in stato di flagranza il soggetto che risulta inequivocabilmente dalla documentazione video o fotografica o di altra documentazione ottenuta, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica come l'autore del fatto, a condizione che l'arresto sia compiuto per il tempo necessario alla sua identificazione e comunque non oltre quarantotto ore dal fatto.

Sotto il profilo finanziario, si assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso i compiti espletati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria sono di natura istituzionale e che riguardano attività dai medesimi ordinariamente espletate nell'ambito delle funzioni di ricerca e rintracciabilità delle persone.

Pertanto, si assicura che agli adempimenti ivi previsti, di natura istituzionale, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

-l'articolo 10 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico*) incide sulla disciplina delle misure cautelari e su quella delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

La modifica apportata dal disegno di legge, volta alla sostituzione, nell'articolo 275-bis c.p.p., primo comma, delle parole “*quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria*” con le parole “*previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria*”, finalizzato ad accertare anche la concreta attivabilità ed effettiva funzionalità del braccialetto elettronico, negli specifici casi e contesti applicativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rileva, infatti, che con riferimento agli oneri finanziari relativi all'applicazione dei cd. “braccialetti elettronici”, in data 28 dicembre 2022, l'Amministrazione dell'Interno ha stipulato il contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, con cui è stato acquisito un servizio avente ad oggetto il “monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 (quarantacinque) mesi”, per l'importo di euro 15.599.125,00, IVA esclusa.

Durante l'intero arco contrattuale, l'Amministrazione dell'Interno non assume la proprietà dei dispositivi in discorso, ma assicura un compenso per il “singolo utilizzo”, pari ad euro 139,00, IVA esclusa.

Nel nuovo atto negoziale, sono previsti quattro “scenari di applicazione” dei “braccialetti elettronici”: monitoraggio, tracciamento, monitoraggio con tracciamento, tracciamento di prossimità.

Sul piano operativo, il contratto in questione, in linea di continuità con il precedente atto negoziale (stipulato dalla medesima Amministrazione dell'Interno il 14.12.2017 con un Raggruppamento temporaneo di imprese-RTI composto da “Fastweb” e “Vitrociset”, per la durata iniziale di 36 mesi, poi prorogata fino alla fine del 2022), prevede l'attivazione di un numero mensile di 1.000 dispositivi, con la capacità di utilizzarne anche il 20% in più per un totale di 1.200, con l'importante specifica che per “utilizzo” è da intendersi l'intero “ciclo di vita” di un braccialetto associato ad un soggetto



destinatario del provvedimento dell’Autorità giudiziaria, comprensivo dell’approvvigionamento, la distribuzione, l’attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo in parola.

L’analisi dei dati dell’ultimo triennio (2019-2022) mostra che, nel periodo di vigenza del precedente contratto (che prevedeva, come quello attuale, l’attivazione di una quantità massimale di dispositivi pari a 1.200 unità mensili), nonostante le disposizioni straordinarie introdotte per fronteggiare e gestire l’emergenza legata alla pandemia da COVID-19, il rapporto tra la disponibilità di dispositivi elettronici e le richieste di applicazione è stato costantemente “in positivo”, atteso che la dotazione strumentale di braccialetti non è mai risultata insufficiente rispetto all’effettivo fabbisogno applicativo (1.200 braccialetti attivabili mensilmente contro 426 richieste, in media, di attivazione, pari al 35,5% della disponibilità strumentale).

Ne consegue che il massimale di dispositivi elettronici disponibili, oltre ad essere stato ben definito nel decorso contratto, è risultato ampiamente e sistematicamente capiente, pur a fronte di esigenze sopravvenute e precedentemente non preventivabili, come quelle correlate alla pandemia. Lo stesso massimale, come già ricordato, è stato mantenuto nell’ambito dell’attuale contratto concernente l’utilizzo dei suddetti strumenti di sorveglianza elettronici.

Alla luce dei dati statistici sopra indicati e del mantenimento, con una riformulazione che appare maggiormente esaustiva, della condizione giuridica - che ne riflette una tecnico-strumentale - della previa verifica, rispetto alla loro disposizione da parte dell’Autorità giudiziaria, della “fattibilità tecnica” dell’impiego dei braccialetti e degli altri mezzi tecnici di controllo, la disposizione in esame, pur a fronte di un ampliamento normativo delle fattispecie di richiesta di applicazione dei predetti dispositivi e della platea dei potenziali destinatari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri, al fine di rispettare la clausola di invarianza finanziaria posta dall’art. 15 del presente testo, si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazione dell’Interno, alla missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza – CdR Dipartimento della pubblica sicurezza – Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento forze di polizia – Azione “Potenziamento e ammodernamento delle Forze di polizia” – capitolo di bilancio 2558 “Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie”, pg. 2 “Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare”, che reca uno stanziamento di euro 20.712.767 a decorrere dal 2023.

Va ribadito che, come sopra indicato, allo stato attuale detto atto negoziale appare del tutto sufficiente a sostenere eventuali incrementi, anche significativi, delle richieste di attivazione.

Con riferimento alla stima dell’impatto dell’ulteriore utilizzo dei dispositivi elettronici in parola nel settore delle misure di prevenzione, in particolare per quanto concerne la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, si rappresenta che nella formulazione attuale la lettera *i-ter*) dell’**art. 4 del d.lgs. n. 159/2011** (Codice antimafia e prevenzione) **annovera i soggetti indiziati** dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e atti persecutori-*stalking* (articolo 612-*bis*, c.p.).

Nel biennio 2021-22 e nella prima frazione del 2023, dalla rilevazione statistica effettuata presso il CED Interforze, i soggetti destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tali delitti sono stati:

- **2021: n. 213**

- **2022. n. 812**

- **2023 (1° gennaio-30 aprile): n. 292.**

Sul punto, si evidenzia che ai sensi delle nuove norme in discussione, l’applicazione del braccialetto elettronico soggiace alle seguenti condizioni:



a) soggetto indiziato della commissione dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori (già previste nella attuale formulazione della norma, cui si aggiungono le fattispecie di **omicidio** (art. 575 c.p.), **lesioni personali gravi o gravissime aggravate** (artt. 583 e 577 c.p.), **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinquies* c.p.) e **violenza sessuale** (art. 609-*bis* c.p.);

b) proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s.;

c) valutazione discrezionale dell'A.G. **in merito alla pericolosità socio-criminale** (cd. "pericolosità qualificata") e all'adozione della misura di prevenzione proposta;

d) **in caso positivo, cioè di ritenuta pericolosità sociale qualificata, richiesta dell'A.G. di applicazione delle particolari modalità di controllo tramite strumenti elettronici (salvo che la stessa A.G. non le ritenga necessarie nel caso di specie, sulla scorta di puntuale motivazione), previa verifica della relativa "fattibilità tecnica" (disponibilità + funzionalità dei braccialetti) e acquisizione del consenso del destinatario.**

Ipotizzando come cumulativamente soddisfatte, per il biennio 2021-2022 e per il primo quadrimestre del 2023 le condizioni suesposte, ed elaborando dunque una stima "per eccesso", il risultato della simulazione, **avente come base di analisi per l'inferenza statistica i reati di maltrattamenti e di atti persecutori/stalking previsti dall'art. 4, comma 1, lett. i-ter), del Codice antimafia e prevenzione**, sarebbe:

- n. 213 applicazioni di braccialetti nel 2021 (media mensile 17,7, arrotondata a 18);

- n. 812 applicazioni di braccialetti nel 2022 (media mensile 67,6, arrotondata a 68);

- n. 292 applicazioni di braccialetti nel 2023 (dato parziale, ma la cui proiezione, in proporzione, conduce a n. 876 applicazioni annue, in media 73 mensili).

Prendendo come valore medio di riferimento quello più alto, 73 (in coerenza con l'approccio massimalistico adottato per la stima dell'impatto normativo delle nuove disposizioni che implementano l'uso dei braccialetti elettronici), ne deriverebbe che le applicazioni medie mensili salirebbero a 499, con un ipotetico incremento percentuale del 17%.

Il rapporto tra numero di braccialetti attivabili ogni mese (1.200) e quelli "attivati" in base alla suddetta simulazione estimatoria (499), invece, si attesta invece al 41% della disponibilità materiale, rispetto al 35,5 % dell'ultimo triennio.

Si tratta, **in tutta evidenza**, di un'ipotetica percentuale incrementale che sarebbe ampiamente "coperta" dal contratto stipulato lo scorso 28 dicembre 2022 **dall'Amministrazione dell'Interno** per l'erogazione, da parte di apposito operatore economico, dell'ampia gamma di servizi concernenti l'intero "ciclo di vita" (dall'approvvigionamento alla distribuzione, dall'attivazione alla disattivazione, inclusa la manutenzione) dei braccialetti elettronici, posto che tale contratto, come già detto, consente l'attivazione **fino a n. 1200 dispositivi al mese (che in un anno possono arrivare fino a 14.400, mentre per tutta la durata del contratto – 45 mesi – possono raggiungere la cifra complessiva di 54.000 attivazioni, anche se poi ogni braccialetto ha un suo "ciclo di vita" funzionale legato alla peculiare vicenda preventiva o penale del soggetto destinatario).**

Appare utile sottolineare, in ogni caso, che tale simulazione risulta effettuata ipotizzando uno scenario in cui tutte le descritte condizioni legali e strumentali sono soddisfatte, per cui la stima risultante appare essere realistica, tenuto conto, peraltro, di una possibile riduzione, che consideri le ipotesi di mancata applicazione della misura di prevenzione o dello strumento situazionale (il braccialetto).

Quanto alle citate ulteriori fattispecie delittuose aggiunte nel corpo dell'articolo 4, lett. i-ter), del Codice antimafia dall'**articolo 2** del disegno di legge in esame, per queste, non essendo disponibili serie storiche specifiche relative alle misure di prevenzione applicate in passato (**siffatte fattispecie verrebbero, infatti, introdotte ex novo nella lettera i-ter) dell'articolo 4 del Codice antimafia**) da cui poter elaborare statisticamente, anche in chiave prognostica, gli effetti dell'eventuale incremento di impiego dei braccialetti elettronici, si fa riferimento ai dati, contenuti nel CED Interforze, relativi alle segnalazioni a carico dei presunti autori noti dei citati crimini.



Tali dati, relativi al triennio 2020-2022 e al primo trimestre 2023, sembrano corroborare la previsione dell'idoneità del contratto in essere a coprire il potenziale, ulteriore incremento di utilizzo dei braccialetti elettronici per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, considerato che l'incidenza statistica dei delitti di nuova previsione (omicidio, lesioni personali gravi o gravissime, sfregio e violenza sessuale) è di gran lunga inferiore rispetto a quelli per cui è già possibile applicare la suddetta misura di prevenzione (maltrattamenti e *stalking*, che costituiscono largamente le due fattispecie più ricorrenti in materia di violenza domestica e di genere).

Ad esempio, il numero di **omicidi volontari** segnalati in Italia nel triennio 2020-2022 è stato di **912** (di cui con vittime di sesso femminile **365**, in ambito familiare/affettivo **308** e da *partner* o *ex partner* **199**), mentre il numero di **deformazioni del volto mediante lesioni permanenti** segnalate nell'arco temporale 2019-2022 è stato di **270**.

Per quanto concerne la **violenza sessuale**, invece, le segnalazioni a carico dei presunti autori noti sono state **5.029 nel 2019, 4.586 nel 2020, 4.979 nel 2021 e 5.638 nel 2022**, ma è bene precisare che detto reato, così come qualificato giuridicamente, ricomprende un ampio spettro di contegni illecitamente coartativi della libertà sessuale della vittima, che vanno dal "bacio forzato", ai palpeggiamenti e agli sfregamenti di parti intime ovvero di zone erogene, tali da suscitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e per un tempo ridotto, fino ad arrivare alle ipotesi più gravemente lesive del suddetto bene giuridico.

La statistica riportata, quindi, è di tipo "aggregato", in quanto comprensiva indistintamente di tutte le ipotesi - da quelle meno lesive a quelle più offensive dei beni giuridici protetti - in cui viene rilevata una "violenza sessuale".

Il quantitativo "consolidato", invero, deve essere "calato" nella realtà giuridica della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che richiede, come già illustrato, la "pericolosità qualificata", sul piano socio-criminale, del soggetto proposto.

Ne consegue che soltanto una quota-parte delle fattispecie di violenza sessuale, quella contrassegnata da maggior disvalore, potrà costituire oggetto della più grave delle misure di prevenzione, con il precipitato di prescrizioni e strumenti di controllo elettronici, ferma restando la necessità della contestuale ricorrenza delle sopra citate condizioni applicative, che escludono qualsiasi automatismo, sotto forma di presunzione legale assoluta o di fattispecie altrimenti vincolata (sussumibile nel modello logico "norma-fatto-effetto"), tra commissione (o indizio di commissione) di un particolare delitto e applicazione in concreto di una misura di prevenzione giurisdizionale o cautelare penale, rispetto a cui residua sempre uno spazio di discrezionalità tecnico-giuridica per l'Autorità giudiziaria (cd. "potere condizionato approssimato", riconducibile allo schema logico "norma-fatto-potere-effetto").

Per quanto sopra, si ritiene che le riferite disponibilità contrattuali in materia di braccialetti elettronici possano sostenere anche l'impatto di ulteriori applicazioni dei medesimi strumenti sottese alle misure di prevenzione disposte nei confronti di soggetti indiziati di violenza sessuale.

Le considerazioni finora svolte valgono anche per la nuova **procedura d'urgenza** prefigurata dall'**articolo 9, comma 2**, del Codice antimafia, che introduce la possibilità, per il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di disporre la temporanea applicazione, con le ripetute modalità di controllo elettronico, previo accertamento della loro "fattibilità tecnica", del divieto di avvicinarsi alle persone da proteggere e ai luoghi dalle stesse frequentati, e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri da tali luoghi e persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s..

Per quanto evidenziato le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



-l'articolo 11 (*Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*) interviene in materia di misure cautelari coercitive apportando modifiche all'art. 275, comma 2-bis (Criteri di scelta delle misure), all'articolo 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e all'art. 391, comma 5 (Udienza di convalida) c.p.p.

Le norme in esame hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il giudice valuterà l'adozione della misura opportuna sulla base dei requisiti indicati nelle disposizioni già esistenti in materia.

-l'articolo 12 (*Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione*) estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza contro le donne o domestica, di tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato fornendo un chiarimento operativo, valido per qualsiasi fase grado e stato del processo e raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui l'art. 659, comma 1-*bis* (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza), che viene, pertanto, abrogato.

Le disposizioni sono di natura ordinamentale e non producono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto finalizzate ad arricchire il corredo di informazioni che si intende assicurare alla persona offesa per partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento. Gli adempimenti connessi alla loro attuazione sono di carattere istituzionale e già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

-l'articolo 13 (*Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena*) mira al comma 1, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, indicati al comma 5 dell'articolo 165 c.p., a subordinare la sospensione condizionale della pena al superamento con esito favorevole, accertato dal giudice, degli specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati. Al comma 2 modifica l'art. 18-bis disp. att. c.p., in modo da prevedere che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e, nel caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi imposti, ne dia immediata comunicazione al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, il quale attiverà conseguentemente il procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.. Viene altresì previsto, per garantire la tempestiva informazione in ordine ad eventuali inadempimenti, che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettiva e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo adempimenti istituzionali già realizzati dagli uffici e dagli enti competenti nei percorsi di reinserimento sociale e recupero dei soggetti condannati. Pertanto, agli adempimenti si potrà far fronte attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero della giustizia.

-l'articolo 14 (*Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto*) introduce, in favore della vittima di gravi reati commessi in ambito di violenza domestica ovvero, in caso di morte, in favore degli aventi diritto già individuati dalla normativa di settore, la possibilità di erogare una provvisoriale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo previsto dall'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come determinata dal decreto 22 novembre 2019 del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nel seguente modo. A tal riguardo di seguito si indica in sintesi, la consistenza dei cennati indennizzi:



- per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, un importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

- per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza di cui all'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, un importo fisso di euro 25.000;

- per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale un importo fisso di euro 25.000.

Nell'apposito Fondo, previsto dall'articolo 13 della legge 122/2016 - alimentato a norma delle leggi 7 luglio 2016, n. 122, 20 novembre 2017, n. 167, 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 592, variazione di bilancio anno 2018, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (disposizione una tantum) - sono resi disponibili euro 21.400.000 annui a regime anche per le finalità di cui all'articolo 14 in esame.

Nel corso del 2021, primo anno completo di applicazione a regime dei nuovi importi previsti dal DM 22 novembre 2019, in vigore dal 1° febbraio 2020, sono stati erogati complessivamente indennizzi per euro 4.879.373,92, di cui 1.442.962,47 euro per femminicidi.

Nel corso dell'anno 2022 sono stati erogati indennizzi per euro 6.023.203 totali in relazione a 240 istanze di accoglimento, di cui euro 1.715.478,06 in favore dei familiari di vittime di femminicidio, euro 250.000 in favore di vittime di violenza sessuale, ed euro 348.000 a vittime di lesioni gravi o gravissime.

Al fine di dimostrare che l'erogazione della provvisionale di cui all'articolo 14 non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica è possibile una proiezione della stessa al massimo impatto ipotizzabile. Infatti, detta provvisionale viene prevista per i soli reati di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 122 del 2016 (omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso) commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; lo stesso articolo 14 condiziona, inoltre, la concessione della provvisionale alla circostanza che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto versino in stato di bisogno in conseguenza dei reati appena citati.

Basandosi sui citati dati riferiti al 2022, anche ipotizzando che tutti gli indennizzi erogati fossero stati richiesti a seguito dei reati sopra menzionati (per una somma di 6.023.203) e che nella medesima annualità fossero state avviate altrettante richieste di indennizzo per i medesimi reati, corredate da richiesta di provvisionale ritenuta accoglibile, le erogazioni complessive (indennizzi e provvisionali) ammonterebbero a meno di 10 milioni di euro: considerato, come detto, che il Fondo è alimentato a regime da euro 21.400.000, l'ipotetico impegno così calcolato - in uno scenario di massimo impatto di difficile verosimiglianza allo stato attuale rientra *ictu oculi* nella capienza del medesimo Fondo.

Tanto premesso, nel ribadire che il nuovo istituto della "provvisionale" costituisce solo un anticipo dell'erogazione definitiva dell'indennizzo previsto, si ritiene attestato che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo fronteggiare i relativi adempimenti attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Azione "Interventi per il Fondo vittime dell'usura e della mafia" capitolo 2982 "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", piano gestionale 2 "Contributi per le vittime dei reati violenti ex articolo 14, comma 2, della legge 122/2016", che reca uno stanziamento, a regime, di euro 21.400.000. Per completezza, si sottolinea che sul citato capitolo 2982 sono riversate ulteriori entrate, i cui stanziamenti sono previsti da normative ad hoc, diverse e con differenti finalità rispetto a quella di cui alla previsione dell'articolo 14 in esame. Rileva, pertanto, per le specifiche finalità di cui all'introducenda fattispecie della 'Provvisionale' esclusivamente il piano gestionale 2 innanzi richiamato [ad ogni buon fine, si riportano gli altri piani gestionali compresi nel capitolo 2982: Piano



gestionale 1 (vittime estorsione, usura e mafia); Piano gestionale 3 (riassegnazioni per le vittime racket, mafia e usura); Piano gestionale 4 (orfani criminali domestici); Piano gestionale 5 (famiglie affidatarie)].

Va, inoltre, evidenziato che l'istruttoria delle istanze di provvisoria sarà demandata alle stesse Prefetture già competenti, in base alle vigenti disposizioni in materia (art. 9 del DPR 19 febbraio 2014, n. 60) per l'istruttoria delle richieste di accesso al Fondo, e, conseguentemente, le pertinenti trattazioni saranno curate dal medesimo personale con le stesse strumentazioni già in dotazione.

La previsione in argomento è attuata, dunque, con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale meccanismo anticipatorio è previsto solo nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e nei limiti delle risorse del Fondo sopra citato.

-l'articolo 15 (*Clausola di invarianza finanziaria*) prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in blue ink, appearing to read "Prof. Mancotta".



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante: “*Disposizioni urgenti per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”

Amministrazioni competenti: Ministero della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, Ministero dell’Interno e Ministero della Giustizia.

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente provvedimento, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*”, ha la finalità di rafforzare le misure a tutela delle donne vittime di violenza e delle vittime di violenza domestica, in prevalenza donne, apportando modifiche alla legislazione vigente.

Nonostante l’impianto normativo vigente sia robusto ed articolato, sono emerse nel tempo criticità in diversi ambiti di applicazione che ne hanno indebolito l’efficacia. Le misure del presente provvedimento si inseriscono quindi nel quadro legislativo esistente per potenziarne l’efficacia e correggere talune smagliature evidenziate nell’applicazione della legge. Si è registrato infatti come il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica sia a volte declassato a semplice conflittualità. Il reiterarsi di condotte di violenza può assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psicofisica delle donne (c.d. “reati spia”). Tali comportamenti possono infatti degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi.

Il disegno di legge recepisce, in tal senso, le istanze più urgenti emerse nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, istituito con legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Si muove, inoltre, nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis n. 15) sull’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020), oltre che in continuità con talune iniziative legislative avviate sul tema anche nella passata legislatura.

L’adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della c.d. Convenzione di Istanbul (“*Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica*”), nonché delle diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (v. *Talpis contro Italia*, 2 marzo 2017; *Landi c. Italia*, 7 aprile 2022, *De Giorgi c. Italia* 16 giugno 2022, *M.S. c. Italia*, 7 luglio 2022), che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Nella stessa prospettiva si collocano i recenti orientamenti della Procura generale della Corte di cassazione in materia di violenza di genere del 3 maggio 2023, che individuano le principali criticità normative e contestualmente formulano indirizzi di intervento alla luce dell’avvertita necessità di tracciare un bilancio sulle prospettive future in modo da fornire una risposta istituzionale ai reati in materia di violenza di genere.

A tal fine, lo schema di disegno di legge contiene diversificati interventi correttivi al codice penale, al codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori (di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (di cui al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alla legge 7 luglio 2016, n. 122, nell'obiettivo di prevenire e reprimere la violenza di genere con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Nell'ottica di una strategia integrata e multidimensionale che coinvolge diversi Ministeri, ciascuno secondo i rispettivi ambiti di competenza, lo schema contiene una pluralità di misure che intendono rafforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime, ampliando la portata di talune misure di provata efficacia (quali l'ammonimento del Questore, le misure di prevenzione o il ricorso a strumenti elettronici per il controllo dell'osservanza delle misure cautelari e di prevenzione) e introducendone di nuove (sia in ambito processuale, sia nella fase di esecuzione della pena), con una più rigorosa considerazione degli specifici rischi di reiterazione e multilesività delle condotte violente e della necessità di dotare le forze dell'ordine e la magistratura di nuovi, mirati e più efficaci strumenti. Di particolare pregio è, inoltre, l'introduzione di una forma di ristoro anticipato, c.d. provvisoria, a favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.

1 CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

1 Contesto e problemi da affrontare

La violenza di genere, soprattutto in ambito domestico, continua a far rilevare dei dati allarmanti nonostante la fine dell'emergenza pandemica e le novità introdotte dalla legge 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso). Infatti, continuano a essere tantissime le donne costrette a subire violenze di ogni genere, sia fisiche che psicologiche. Ogni condotta che mira ad annientare la donna nella sua identità e libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e professionale, è una violenza di genere ed è su questa che si misura il grado di civiltà di una comunità. È necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esiste tolleranza né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne e la consapevolezza condivisa della gravità del problema, come spesso succede nel campo dei comportamenti sociali, è il presupposto indispensabile perché, davvero, si realizzi un concreto cambiamento. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, è una violazione dei diritti umani e dunque, come tale, si tratta di una battaglia non solo delle donne ma un impegno di tutti coloro, donne e uomini, che credono nell'eguaglianza, nei diritti della persona e nella democrazia.

Per avere una più chiara percezione del fenomeno, un'analisi specifica deve essere dedicata in primo luogo ai cosiddetti "reati spia", ovvero i delitti che sono ritenuti possibili indicatori di una violenza di genere. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale, in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo u.s., ha pubblicato un'analisi specifica dei "reati spia", in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.).

Al riguardo, l'andamento generale dei reati segnalati nelle annualità 2019 - 2022 si può apprezzare nella tavola sottostante, ove si rileva che, per gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo un *trend* in progressivo e costante incremento, nel 2022 tali delittuosità mostrano invece un decremento ma continuando a far rilevare dei numeri preoccupanti. Diversamente dalle violenze sessuali che a fronte di un decremento nel 2020 rispetto all'anno precedente, mostrano un incremento nel biennio successivo.

 Numero di delitti commessi e incidenza delle vittime di genere femminile (Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)									
Descrizione reato	2019		2020		2021		2022		Var% Reati commessi 2019-2022
	Reati commessi	Incidenza % vittime donne							
ATTI PERSECUTORI	16.065	76%	16.744	73%	18.724	74%	17.259	74%	7%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	20.850	83%	21.709	81%	23.728	82%	23.196	81%	11%
VIOLENZE SESSUALI	4.884	91%	4.497	93%	5.274	92%	5.991	91%	23%

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l'incidenza delle donne sul totale si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.


Da evidenziare come, nel quadriennio, anche l'azione di contrasto ai "reati spia" abbia fatto registrare un tendenziale incremento dei presunti autori noti, del 10% per gli atti persecutori e del 12% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e per le violenze sessuali.

 Segnalazioni a carico dei presunti autori noti (Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)					
Descrizione reato	2019	2020	2021	2022	Var% 2019-2022
ATTI PERSECUTORI	15.376	15.375	17.059	16.876	10%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	22.937	23.036	25.022	25.739	12%
VIOLENZE SESSUALI	5.029	4.586	5.068	5.638	12%




Di seguito, l'analisi di dettaglio dove sono stati indicati, per ogni fattispecie, i reati segnalati e i delitti scoperti.

Atti persecutori

Esaminando per primi gli atti persecutori (c.d. “*stalking*”), si rileva un *trend* crescente del numero di reati segnalati sino al 2021 e un successivo decremento nell’ultimo anno in esame. L’azione di contrasto, dopo aver evidenziato una progressiva decrescita fino al valore più basso nel 2021 (59% di reati scoperti), nel 2022 fa rilevare una significativa inversione di tendenza, attestandosi al 67%.




Procedendo ad un approfondimento sulle vittime, nel 2022 continuano, in linea con il passato, a risultare predominanti quelle di genere femminile (74%). Di queste, il 96% sono maggiorenni e l’88% è di nazionalità italiana.






Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Anche nel caso dei maltrattamenti contro familiari e conviventi fino al 2021 si rileva un *trend* crescente dei reati commessi, che invece decrescono nel 2022. Allo stesso modo, per questa fattispecie, la relativa azione di contrasto, dopo aver evidenziato una progressiva

decrescita fino al valore più basso nel 2021 (71% di reati scoperti), nel 2022 evidenzia un'inversione di tendenza, con un incremento della percentuale dei delitti scoperti, che si attesta al 77%.




Come si rileva dai grafici che seguono, anche nel caso del delitto in argomento nel 2022 continuano a risultare predominanti le vittime di genere femminile, che si attestano all'81%. Il 93% delle stesse sono maggiorenni e il 76% è di nazionalità italiana.




Violenze sessuali

Un trend in evidente crescita si registra, inoltre, per la violenza sessuale. Dal 2020, anno nel quale si è registrato il dato minore (4.497), l'incremento è stato significativo e si è attestato, nel 2022, a

5.991 eventi. Nell'ultimo anno resta, invece, sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che si attesta al 61% (+4% sul 2021).



L'esame delle vittime mostra, anche in questo caso, che quelle di genere femminile continuano a risultare predominanti, con il 91%; di queste il 71% sono maggiorenni e il 79% di nazionalità italiana.




I reati del “Codice Rosso”

Nel presente paragrafo vengono analizzati i reati introdotti dal cosiddetto “Codice rosso” (legge 19 luglio 2019, n.69), dalla data di introduzione della legge nell'ordinamento, sino al 2022.

Come si evince dal grafico che segue, il numero dei reati commessi in tale periodo di riferimento è andato progressivamente aumentando per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) e per le violazioni ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa (387-bis c.p.); mentre per la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), si registra un decremento nell'ultimo anno. Con specifico riferimento al reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), si evidenzia che la rilevazione statistica di detta fattispecie, introdotta proprio con la citata legge n. 69/2019 (art. 12), tende il proprio arco eventistico proprio a partire dal 2019 (che costituisce l'“anno zero” della specifica serie storica), e si proietta fino al 2022: in questo primo parziale, è stato registrato un incremento progressivo annuale del numero di delitti segnalati ai sensi dell'art. 583-quinquies c.p. (da 25 nel 2019 a 98 nel 2022).



Per quanto attiene alle vittime delle delittuosità in esame, la tabella seguente mostra come l'incidenza di quelle di genere femminile (dopo l'evidente decremento nell'anno 2020, caratterizzato dall'evolversi della pandemia da COVID-19), ha registrato valori che si attestano tra il 65 e il 96%, tranne che per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.), i cui valori oscillano dal 23% del 2021 al 26% dell'anno successivo.

Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.

(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2022)

Descrizione reato	2019*		2020		2021		2022	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne						
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	86%	8	57%	24	96%	11	80%
DEFORMAZIONE ASPETTO DELLA PERS. MEDIANTE LESIONI PERM. AL VISO	25	38%	56	19%	91	23%	98	26%
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI	257	83%	973	76%	1.395	70%	1.178	65%

VIOLAZ. PROVV. ALLONTANAMENTO CASA FAMILIARE	658	83%	1.836	79%	2.181	84%	2.493	81%
--	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale ha recentemente pubblicato anche una relazione sugli omicidi volontari riconducibili a liti familiari e in ambito domestico. I dati elaborati sono messi a confronto con quelli dell'analogo periodo dell'anno precedente. <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere>.

Tale relazione che si riporta per estratto, vuole offrire una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2020 - 2022 e nel periodo 1° gennaio – 23 aprile 2023, confrontato con l'analogo periodo del 2022. Alla data odierna, relativamente al periodo 1° gennaio – 23 aprile 2023 sono stati registrati 99 omicidi, con 37 vittime donne, di cui 33 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 21 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota che, mentre l'andamento generale mostra un decremento degli episodi, che da 100 passano a 99 (-1%), quello delle vittime di genere femminile fa registrare lo stesso numero di eventi.



Per quanto attiene ai delitti segnalati in ambito familiare/affettivo, si evidenzia un decremento sia nell'andamento generale degli eventi, che passano da 48 a 47 (-2%), sia nel numero delle vittime di genere femminile, che da 34 diventano 33 (-3%).





Risultano, invece, in aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, sia gli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 19 arrivano a 23 (+21%), sia il numero delle relative vittime donne, le quali da 19 passano a 21 (+11%). Infine, nel periodo 17 – 23 aprile 2023 risultano essere stati commessi 5 omicidi con 3 vittime di genere femminile.



Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	2020	2021	2022	1 gennaio 23 aprile 2022	1 gennaio 23 aprile 2023
Omicidi commessi	286	306	320	100	99
...di cui con vittime di sesso femminile	119	120	126	37	37
...di cui in ambito familiare/affettivo	147	150	141	48	47
...di cui con vittime di sesso femminile	101	103	104	34	33
...di cui da partner/ex partner	73	79	67	19	23
...di cui con vittime di sesso femminile	68	70	61	19	21





Nel recente intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 26 gennaio 2023, presso la Suprema Corte di Cassazione, il Procuratore Generale si è soffermato sulla violenza di genere e sullo stato di attuazione del Codice Rosso evidenziando che anche per l'anno 2022 le rilevazioni statistiche mostrano dati preoccupanti. Relativamente al periodo 1° gennaio - 30 ottobre 2022, rispetto al numero complessivo registrato di 246 omicidi, 91 vittime sono donne, di cui 79 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 46 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. I numeri concludono la tragedia di questo fenomeno. Quasi il 40% delle vittime degli omicidi in Italia è una donna; la quasi totalità (79 su 91) lo è in un ambito familiare o in un contesto affettivo; commessi quasi sempre da parte di chi, con la vittima, ha o ha avuto una relazione affettiva. Il mero dato statistico rimanda un lieve decremento: nell'andamento generale dei delitti (da 248 a 246, -1%); nel numero delle vittime di genere femminile (da 101 a 91, -10%); dei delitti commessi in ambito familiare/affettivo (da 124 a 106, -15%, flessione che, in tale ambito, attiene anche al numero delle vittime di genere femminile, che passano da 86 a 79, -8%); del numero di omicidi commessi dal partner o ex partner (da 62 a 50, -19%) e delle vittime donne (da 57 a 46, -19%).

Come evidenziato dallo stesso Procuratore Generale nei tre anni di vigenza della legge n. 60 del 19 luglio 2019 è maturata una diversa attenzione, frutto di una 'crescita' nella sensibilità

all'approccio della materia e della consapevolezza della gravità del fenomeno, che esige indagini rapide, complete e incisive, per porre argine a un'ondata di violenza che, nonostante l'eccezionale sforzo della Polizia giudiziaria e della Magistratura inquirente e giudicante, sembra non arrestarsi. La violenza contro le donne è un fenomeno allarmante che interroga tutti, innanzitutto a livello culturale, sulle ragioni che lo sottendono. Esige, in primo luogo, che sia considerato e contrastato per quello che è: vale a dire, una vera 'emergenza nazionale', che travalica le tradizionali epifanie cui, nei decenni, ci hanno abituato le emergenze criminose e che, dunque, sotto tale aspetto è anche più subdola.

Poco prima della pandemia, una lunghissima Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 febbraio 2019 aveva dato atto del regresso a tale data dei diritti delle donne nell'U.E., definendo il termine «regresso» «come una resistenza al cambiamento sociale progressista, un'involuzione rispetto ai diritti acquisiti». Affermazioni, queste, che inducono ad una rivisitazione di alcune scelte tecniche del legislatore.

I doveri verso la società giustificano la pretesa di azioni positive e la realizzazione dell'eguaglianza di genere esige che tutti diano corso al dovere di praticarla. Per tali doveri, anche la funzione rieducativa della sanzione rende lecito richiedere azioni positive, in grado di dimostrare vero ravvedimento. La giurisdizione è chiamata a osservare l'esito finale di tali contraddizioni culturali, provando a lavorare, secondo la sua funzione, sulle cause prossime. Quindi, come in passato per altre emergenze, lavorando alla prevenzione dell'«ultimo stadio» del fenomeno e alla repressione immediata di ogni minima devianza antiggiuridica: con efficienza e specializzazione; con massima attenzione agli indici dei micro-fenomeni che segnalano l'imminenza dell'evento rovinoso, approntando agili e tempestive risposte processuali. Occorre far comprendere e dimostrare anzitutto alle donne, ma certo a tutti, che lo Stato è impegnato nel contrasto di questa follia e che il disgusto sociale si traduce nella concretezza della repressione penale. Se infatti, come detto, nell'anno 2022 i 'femminicidi' registrano una leggera diminuzione, l'analisi delle sopravvenienze registra una recrudescenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, quello numericamente prevalente, seguito dal delitto di atti persecutori, dai delitti contro la libertà sessuale, dal delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dal c.d. *revenge-porn*. In tema di violenza di genere vanno altresì segnalate recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si pongono nel solco delle sentenze T. c. Italia del 2 marzo 2017 e K. c. Austria del 15 giugno 2021. In particolare: la decisione DG c. Italia del 16 giugno 2022 (di condanna dell'Italia per l'inerzia delle autorità nel proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e dai maltrattamenti inflitti dal compagno, culminati nell'uccisione del figlio minore della ricorrente e nel tentato di omicidio di quest'ultima); la decisione M.S. c. Italia del 7 luglio 2022 (concernente, tra l'altro, la tardiva applicazione di una misura cautelare e la mancata, immediata, valutazione dell'esistenza di un rischio reale, nonché l'intempestività dell'azione giudiziaria, con conseguente impunità quasi totale del marito violento e il mantenimento di un sistema della prescrizione in cui questa è legata all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio di un procedimento). I moniti della Corte di Strasburgo impongono assenza di pause o incertezze nella crescita di efficienza e di effettività di tutela della giurisdizione contro la violenza di genere.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il presente intervento persegue l'obiettivo di prevenire e contrastare più efficacemente il fenomeno della violenza nei confronti delle donne con particolare attenzione ai casi in cui tale

fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime nonché degli specifici rischi di reiterazione e di multilesività.

Lo schema realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati efferati e per tutelare le vittime di violenza domestica o di genere, soggetti deboli e vulnerabili spesso sottoposti a prevaricazioni e che hanno subito in precedenza comportamenti lesivi della persona e dignità spesso anche in maniera continua e ripetuta e che, pertanto, necessitano di una tutela rafforzata.

Strumentale a tali obiettivi è rafforzare sia gli strumenti di prevenzione che di protezione delle donne, garantendo alle vittime più adeguati livelli di informazione, sostegno e assistenza in ogni stato e grado di procedimento.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dai dati raccolti dalle competenti articolazioni ministeriali destinatarie dell'intervento, dagli uffici giudiziari, all'UEPE. In particolare si prendano in considerazione i seguenti dati:

- numero di procedimenti penali iscritti e definiti e relative modalità di definizione contenenti le fattispecie di reato di cui agli articoli del codice penale 583-*quinques*, 609-*bis*, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, 635, 610, 612 secondo comma, anche con riguardo alle nuove ipotesi aggravate dall'essere stato il soggetto già ammonito;

- numero dei provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore, con particolare riferimento alle nuove casistiche introdotte art. 583-*quinques* (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 609-*bis* (Violenza sessuale), 610 (Violenza privata), 612, secondo comma (Minaccia grave), 612-*bis* (Atti persecutori), 612-*ter* (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 614 (Violazione di domicilio) e 635 (Danneggiamento) c.p., consumati o tentati);

- numero delle misure cautelari coercitive applicate ai reati di violenza di genere e, in particolare per le nuove fattispecie per le quali dette misure sono state rese possibili allorché ricorrano le condizioni previste dal presente intervento normativo, quali il reato di lesioni personali (art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate i sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e, nel caso dell'arresto in flagranza o di nuovo fermo introdotto dal presente Disegno di legge (articolo 380, comma 2, e 384, comma 1 bis, del codice di procedura penale), per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art 387- bis del codice penale): reati per i quali sarà possibile, con la introdotta modifica dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura penale, l'applicazione delle misure cautelari anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274 comma 1, lettera c) e 280 c.p.p.;

- numero dei provvedimenti di revoca della misura cautelare e sostituzione con la custodia cautelare in carcere, ai sensi del modificato comma 1-*ter* dell'art. 276 c.p.p., nei casi di manomissione dei mezzi elettronici di controllo e delle misure cautelari;

- numero dei procedimenti prevenzione di cui alla lettera i-*ter*) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011, applicate dall'autorità giudiziaria ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica;

-numero dei provvedimenti di fermo adottati nella nuova ipotesi introdotta con l'art. 384, comma 1 bis, c.p.p., nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo tre anni;

- numero di condanne con benefici della sospensione condizionale della pena concessa ai sensi del l'art. 165, quinto comma, c.p., con indicazione dei titoli di reato e numero dei provvedimenti di revoca della misura a sensi dell' articolo 168, comma 1 n.1 ,c.p. per non aver adempiuto a gli obblighi imposti;

-numero di comunicazioni da effettuarsi alle vittime dei reati o ai familiari in caso di estinzione, revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive personali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura);

-numero di arresti in flagranza differita, disposti ai sensi del presente schema, nei confronti di chi ha commesso i reati di violazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché nelle ipotesi di violazione del divieto di allontanamento previsto in sede civile data l'equiparazione del trattamento penale delle misure disposte in sede civile con quello adottato in sede cautelare penale;

- numero di provvisori erogatati a partire dall'anno di entrata in vigore del provvedimento.

3.Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Nel corso dell'istruttoria normativa l'opzione zero è stata valutata come non percorribile. I dati e gli studi di settore sopra riportati evidenziano un numero troppo rilevante dei fenomeni delittuosi riconducibili ai reati in materia di violenza di genere e di violenza domestica, in particolare, in ambito familiare soprattutto ai danni delle donne e sollecitano, pertanto, un intervento normativo che assicuri modalità operative e strumenti idonei ad implementare l'efficacia della risposta giurisdizionale. Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto, come sopra detto, dell'andamento dei c.d. "reati spia", delle denunce di violenza registrate, dell'aumento dei casi di violenza in ambito familiare, soprattutto ai danni delle donne. L'intervento è destinato ad assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime attraverso misure sostanzialmente volte a rafforzare la prevenzione del verificarsi di eventi ancora più gravi, ad inasprire le pene per i reati di violenza contro le donne, quando commessi da chi sia già stato ammonito dal Questore, e a tutelare maggiormente la condizione di vulnerabilità della vittima, considerando in modo più rigoroso gli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

Sul piano della prevenzione, l'efficacia deflattiva dell'ammonimento del Questore sul cosiddetto "ciclo della violenza" emerge nitidamente dai positivi risultati ottenuti in termini di mancata recidiva dei soggetti ammoniti; tali risultati sono stati anche favoriti, in alcuni contesti territoriali, dall'applicazione dei protocolli di collaborazione con centri specialistici per la presa in carico delle persone ammonite.

Nel gennaio 2022, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha effettuato una ricognizione sullo stato di operatività di tali protocolli collaborativi, richiedendo a 24 questure di verificare la funzionalità di quelli avviati tra il 2018 e il 2021.

Da siffatta ricognizione è emerso che, in media, la percentuale dei soggetti ammoniti invitati dalle questure presso i centri clinici è stata del 91%. Il 54% dei soggetti si sono effettivamente presentati. Quasi tutti hanno deciso di intraprendere il percorso (98%). La percentuale di ammoniti

che hanno aderito al trattamento e che sono, successivamente, risultati recidivi è stata, in media, dell'11%, più bassa della media nazionale dei soggetti recidivi, che è di oltre il 16%.

Soprattutto, è stato rilevato che nelle questure dove è stato firmato il protocollo di presa in carico delle persone ammonite, la percentuale di soggetti ammoniti recidivi si è ridotta in modo evidente dal 2018 (anno in cui non vi erano ancora accordi in atto) al 2022, passando dal 17% al 7% (in media).

L'incidenza delle recidive delle persone ammonite in Italia nel 2022 è, in generale, del 10% circa.

Sotto il profilo social-preventivo, va sottolineata, altresì, l'importante modifica al codice antimafia e delle misure di prevenzione introdotta dalla legge n. 69/2019 (cd. "Codice Rosso"), che ha esteso l'applicabilità della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza all'indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), come già previsto per gli atti persecutori (art. 612-bis, c.p.).

Nel 2022, sono state 418 le proposte di sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i-ter), del codice Antimafia e delle misure di prevenzione, presentate dai questori ai tribunali competenti.

Nel primo trimestre del 2023, l'incremento registrato è stato del +3%, rispetto all'analogo periodo del 2022 (120 nel 2023 - 116 nel 2022).

Sulla base delle considerazioni e dei dati suesposti, si è optato, senza prendere in considerazione ipotesi diverse, per l'estensione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore, previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 93 del 2013 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cd. "reati spia") rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate).

Si è ritenuta tale misura la più adatta a intercettare il cd. "ciclo della violenza" e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che strapi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica e il reiterarsi di episodi che possano degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi.

L'estensione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ai soggetti indiziati dei delitti che ricorrono nella violenza di genere e nella violenza domestica è stata ritenuta la più adeguata all'obiettivo di evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti pericolosi, e quindi immediatamente preferita a qualsiasi altra opzione di intervento, attesa la loro natura di misure *ante delictum o praeter delictum*, applicate in funzione special-preventiva, indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.

È stata, inoltre, introdotta la previsione di una provvisoria a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. A tal fine è stato ritenuto opportuno e più rispondente all'obiettivo della tutela economica delle vittime e/o degli aventi diritto, perseguito dalla disposizione introducenda, senza prendere in considerazione altre ipotesi di intervento, il superamento dell'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza definitiva di condanna, attualmente previsto quale elemento ineludibile per il riconoscimento e la conseguente elargizione dell'indennizzo, anticipando il momento della richiesta alla fase delle indagini preliminari o all'adozione della sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale anche non irrevocabile o di decreto penale di condanna anche non esecutivo, sulla base degli atti del procedimento penale, previo parere del pubblico ministero competente.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

L'opzione scelta consente di rafforzare sia gli strumenti di prevenzione sia quelli di protezione delle donne. Destinatari diretti dell'intervento sono il Ministero della giustizia, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento per le pari opportunità e famiglia, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali. Dal punto di vista operativo destinatari sono, in particolare, i soggetti del processo penale, le Procure della Repubblica, gli uffici giudiziari, il personale di polizia giudiziaria, i prefetti, i questori e le Forze dell'ordine interessate, i centri antiviolenza.

Il presente schema di provvedimento mira a rendere ancora più efficienti le misure di prevenzione e contrasto di un fenomeno dilagante e allarmante, mediante una strategia integrata, multidimensionale e policentrica di interventi tra le amministrazioni che già sono impegnate nella prevenzione e nella repressione delle violenze, ciascuna nell'ambito di competenza.

Come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 11 dello schema legislativo in analisi, l'intervento è destinato a operare con le vigenti risorse, strumentali e materiali. All'attuazione del provvedimento si potrà provvedere, tramite l'adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti fra gli organi preposti alla verifica dell'esecuzione delle misure impartite e all'accertamento dei fatti e delle condotte oggetto di trasgressione, tanto presso gli uffici giudiziari che presso gli uffici delle Forze di polizia interessate, senza riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Destinatari dell'intervento sono:

- le vittime di reati di violenza di genere e domestica;
- gli enti pubblici e privati che fanno parte della "rete territoriale antiviolenza", con particolare riguardo agli Enti locali, alle ASL e agli ospedali, alle Procure, alle Prefetture, alle Questure, ai Comandi e gli altri presidi dell'Arma dei Carabinieri, agli Ambiti della programmazione sociale e socio-sanitaria, alle associazioni di volontariato, alle scuole, agli organismi di parità, agli ordini professionali degli psicologici e dei medici, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle Province e alle Regioni;
- i soggetti indagati e condannati per i reati di violenza di genere e domestica, nonché la generalità dei consociati che potrà trarre benefici e vantaggi sul piano della prevenzione e della repressione di tali crimini per effetto del presente intervento.

Sulla provvisoria, i destinatari dell'intervento sono le vittime di reati di violenza di genere e domestica e al riguardo, si sottolinea che, relativamente all'anno 2022, sono stati registrati 320 omicidi con 126 vittime di sesso femminile, di cui 104 in ambito familiare/affettivo: di queste 61 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

In particolare, si rammenta che, in favore delle vittime di gravi reati commessi in ambito di violenza domestica ovvero, in caso di morte, degli aventi diritto, nel corso dell'anno 2022, sono stati erogati indennizzi per euro 6.023.203 totali, in relazione a 240 istanze di accoglimento, di cui euro 1.715.478,06 in favore dei familiari di 35 vittime di femminicidio, euro 250.000 in favore di vittime di violenza sessuale ed euro 348.000 a vittime di lesioni gravi o gravissime.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI) Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni rivolte unicamente alle categorie indicate.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sulle categorie di personale indicate.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il presente provvedimento reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica e si inserisce nel più ampio contesto a cui si sono ispirati i numerosi interventi legislativi degli ultimi anni diretti a tutelare più efficacemente le vittime di quei delitti in grado di arrecare gravi conseguenze non solo sul piano fisico ma anche su quello psicologico. Il provvedimento a tal proposito apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Tra le principali novità introdotte dal presente schema si segnalano, sul fronte della prevenzione nella violenza contro le donne, le disposizioni che ampliano il novero dei reati per i quali è comminabile la misura dell'ammonimento del Questore. La misura preventiva viene infatti estesa a condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.

Si estende, infatti, l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica (cd. "reati spia") rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cd. "ciclo della violenza" e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti.

Per tutte le tipologie di reati ivi previsti, vengono coordinati gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi.

In particolare, viene previsto che la misura dell'ammonimento sia comminabile, oltre ai casi di cui agli articoli 581 (Percosse) e 582 (Lesione personale), consumati o tentati, anche a quelli di cui agli articoli 610 (Violenza privata), 612, secondo comma (Minaccia grave), 612-bis (Atti persecutori), 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 614 (Violazione di domicilio) e 635 (Danneggiamento) c.p., consumati o tentati.

Le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti sopra considerati, sono tenuti a fornire alle vittime ogni informazione sulle misure a loro tutela (in particolare, quelle relative alla presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta), ampliandosi il novero dei reati.

Si prevede, inoltre, la revocabilità dei provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti e l'aggravamento di pena nel caso che i reati di violenza domestica e di genere siano commessi da soggetto già ammonito, con la precisazione che tale condizione opera anche se la persona offesa dal nuovo fatto di reato è diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato l'ammonimento previsto dall'articolo 3 del d.l. n. 93/2013.

Con la proposta normativa in esame si modifica l'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), recante l'ammonimento per atti persecutori-*stalking* (articolo 612-*bis*, c.p.), operante su segnalazione della persona offesa e fino a quando non è proposta querela, estendendone l'ambito applicativo ai reati di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.) e prevedendo l'aggravamento della pena, ora previsto per il delitto di cui all'art. 612-*bis* (atti persecutori) c.p., anche per il reato di cui all'art. 609-*bis* (violenza sessuale) e 612-*ter*, c.p., quando commessi da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui protezione è stato già adottato un ammonimento ai sensi del citato articolo 8.

Altre misure sul piano della prevenzione e del contrasto alla violenza domestica e di genere sono:

–l'implementazione, nel Codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, di nuove fattispecie soggettive di "pericolosità qualificata" in materia di "violenza di genere" (art. 4, comma 1, lett. i-*ter*), *ibid.*), con l'estensione dell'applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai soggetti che, già ammoniti per violenza domestica, siano indiziati di determinati "reati-spia" (quali percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave o aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato). Sotto questo profilo, sono stati altresì predisposti alcuni meccanismi (aumento della durata minima della misura di prevenzione, obbligo di presentazione all'Autorità di p.s.) per incentivare il destinatario della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per violenza di genere a prestare il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico;

–il rafforzamento dei provvedimenti d'urgenza adottabili durante la pendenza del procedimento finalizzato all'emissione della sorveglianza speciale di p.s., con la temporanea applicazione – da parte del Presidente del Tribunale – del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione, o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati, ovvero di mantenere una distanza minima (fissata in non meno di 500 metri, fatte salve essenziali e motivate esigenze) da tali luoghi o persone, nei confronti dei soggetti destinatari di proposta di sorveglianza speciale, in quanto indiziati di violenza di genere o domestica;

–l'estensione della disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-*bis* c.p. in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento

ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;

–l’inserimento, nel codice di procedura penale, di nuove ipotesi di arresto “in flagranza differita” per i reati di “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 387-bis, c.p.), “maltrattamenti in famiglia” (art. 572, c.p.) e “atti persecutori” (art. 612-bis, c.p.). Si prevede, cioè, la possibilità dell’arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l’arresto è obbligatorio), ma non oltre le quarantotto ore dal fatto di reato, del soggetto che, al momento di arrivo delle Forze dell’ordine, si è allontanato. La formulazione della norma ricalca quella di cui all’art. 8 della legge n. 401 del 1989, più volte modificata, per i reati commessi con violenza alle persone in occasione delle manifestazioni sportive;

–l’introduzione di un’ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti in famiglia o di lesioni personali o *stalking* o di altro delitto commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

–la previsione di diversificati interventi volti al rafforzamento delle misure cautelari e delle correlative modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (braccialetto elettronico) e la modifica della disciplina in materia di “Allontanamento dalla casa familiare” (art. 282-*bis* c.p.p.) e in materia di “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282-*ter* c.p.p.);

–la modifica di alcune disposizioni del codice di procedura penale, al fine di consentire l’applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell’arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dallo stesso disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

–l’introduzione, allo scopo di potenziare la “circolarità informativa” e valorizzare la multiattorialità del sistema di prevenzione e contrasto della violenza di genere, di uno specifico obbligo di comunicazione dell’Autorità giudiziaria al Questore nei casi di estinzione, revoca o mitigazione di alcune misure coercitive per reati in siffatta materia, onde consentire all’Autorità di pubblica sicurezza l’eventuale adozione di misure di prevenzione;

–l’introduzione di talune modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena. In particolare, si prevede che nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, indicati al comma 5 dell’articolo 165 c.p., la sospensione condizionale della pena sia subordinata, non solo alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, ma anche al superamento, con esito positivo, degli stessi. A tal fine, il giudice è chiamato ad avvalersi degli Uffici di esecuzione penale esterna, istituzionalmente deputati ad effettuare il “trattamento socioeducativo” delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva;

Tra gli interventi di tutela della vittima di gravi reati commessi in ambiti di violenza domestica e di genere (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa) il provvedimento in esame prevede la possibilità di erogare una provvisoria, a titolo di ristoro “anticipato”, da imputarsi

nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, alla vittima ovvero, in caso di morte, agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno, secondo la procedura dettagliatamente descritta dall'articolato *de quo*.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero della giustizia, dell'Interno, il Dipartimento per le pari opportunità, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali. Trattandosi di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali, si tratta di intervento fronteggiabile a risorse vigenti.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verranno attuati dal Ministero della giustizia, dell'interno, dal Dipartimento per pari opportunità, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali, attraverso le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo schema di disegno di legge è stato elaborato dal Ministero della famiglia, della natalità e delle pari opportunità in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con il Ministero della Giustizia. Da parte del Dipartimento per le pari opportunità è stata condotta un'ampia attività di consultazione con gli *stakeholders*, in primo luogo, nell'ambito dei lavori finalizzati alla stesura del Piano strategico nazionale sulla violenza sulle donne 2021-2023. In tale contesto, uno dei 3 tavoli tematici è stato appositamente dedicato al tema della "giustizia" (gli altri due tavoli erano dedicati al "lavoro" e alla "formazione"). Ai lavori hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e dei Ministeri coinvolti, le parti datoriali e sindacali nonché dell'associazionismo di settore. La sintesi delle risultanze è confluita nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, articolato in 4 assi "Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, assistenza e Promozione", avente l'obiettivo di mettere in campo tutte le misure al fine di tutelare le donne dagli autori di violenza, di prevenire, riconoscere e gestire il rischio di reiterazione di comportamenti violenti e di realizzare azioni volte a garantire l'affermazione dei diritti della vittima, nelle diverse fasi del procedimento penale e civile, nonché del tribunale minorile, facendo particolare attenzione a garantire la rapidità dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, introducendo un comma *2-bis*, è stato definito un sistema di *governance* composto da una Cabina di regia, organo di indirizzo politico, e da un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, organo di natura tecnica.

L'Osservatorio si compone di rappresentanti ministeriali, istituzionali, degli enti territoriali, delle parti sociali e delle dieci maggiori associazioni operanti nell'ambito della prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Nel corso delle riunioni dell'Osservatorio, ed in particolare della seduta del 7 febbraio 2023, è emersa con evidenza e concordemente la necessità di intervenire con un pacchetto di norme coordinato ed integrato sul tema della "giustizia". A seguito della riunione del Comitato tecnico-scientifico, organismo

dell'Osservatorio, del 9 febbraio 2023, da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono state formulate talune proposte volte a intervenire sulla legislazione vigente in occasione dell'incontro con i Ministri della giustizia e dell'interno per una prima condivisione.

Per quanto riguarda i dati, la base informativa di riferimento è rappresentata dai dati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno, nonché dagli studi specifici effettuati da Istat sulla base di un apposito Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tali studi sono pubblicati nella loro interezza sui siti del Dipartimento per le pari opportunità e di Istat, in una apposita sezione dedicata alla "violenza contro le donne". Per completezza, si segnala che anche la documentazione (tramite "*deliverable*" tematici) fornita dal CNR-IRPPS (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali) sulla base di un Accordo di collaborazione ai sensi del citato art. 15 (Progetto ViVa), ha arricchito ulteriormente la base informativa.

Lo schema tiene conto, inoltre, delle analisi svolte e delle relazioni approvate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020), degli studi condotti in materia dal Servizio Analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno, nonché dei dati statistici e del monitoraggio condotto presso le Procure della Repubblica e dei Tribunali ordinari dalla Direzione Generale statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia oltre che della giurisprudenza vigente in materia. S'è tenuto altresì conto dei dati che l'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, hanno reso disponibili, sul sito dell'Istat, attraverso un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo relativo alla violenza nei confronti delle donne in Italia.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'unità A.I.R. costituita presso l'ufficio legislativo del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sulla base degli studi e delle indagini summenzionate, e, in particolare, dei dati di impatto della legge 69/2019 c.d. Codice Rosso e violenza di genere, elaborati dalle Amministrazioni coinvolte.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-*bis* e tenuto conto dei relativi esiti.

5-*quater*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* e quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-*quinquies*, » e le parole: « 609-*octies* o 612-

bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies*, 612-*bis* o 612-*ter* del codice penale ».

Art. 2.

(Potenziamento delle misure di prevenzione)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-*bis* sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a due anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Le medesime disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale »;

c) all'articolo 8, comma 5:

1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per

motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 3.

(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 387-*bis*, 558-*bis*, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies*, da 609-*bis* a 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4.

(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di attribuzioni del
Procuratore della Repubblica)*

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Art. 6.

(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis. – *(Misure urgenti di protezione della persona offesa)* – 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1, con ordinanza da adottare entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 7.

(Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Art. 8.

(Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis*, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 9.

(Arresto in flagranza differita)

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-*bis.* — *(Arresto in flagranza differita)* — 1. Nei casi di cui agli articoli

387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 10.

(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6:

1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;

2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-*quinquies*, »;

3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitual-

mente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette »;

d) all'articolo 282-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 11.

(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-*bis* del codice penale, o ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*),

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti »;

c) all'articolo 659, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « alla partecipazione a » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati dal giudice »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1 ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio

1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale ».

Art. 14.

(Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – *(Provvisoriale)* – 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoriale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'ar-

articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0049210